



Berna, 10 maggio 2010

---

## Informazione e-dec (22)

### e-dec Importazione/Esportazione

La soppressione della procedura semplificata all'esportazione (PSE), in data 1° aprile 2010, è stata portata a termine con successo. In base alle esperienze delle ultime settimane, vi comunichiamo i punti qui appresso.

#### Unità di misura particolari, [cifra 2.3.13 del D. 25](#)

Per determinate merci, al posto della massa netta o in aggiunta a quest'ultima è necessario dichiarare unità di misura particolari, quali il numero di pezzi, i litri, i metri o le paia (cfr. Tares, "Mostrare dettagli").

Le merci trasportate allo stato smontato non sono considerate come parti.

Per gli invii parziali, occorre accertarsi che l'unità di misura particolare venga dichiarata solo una volta e, se possibile, al momento della fornitura principale. Nel caso degli altri invii parziali si dovrà indicare, per motivi informatici, la cifra "0" nella rubrica corrispondente (l'unità di misura particolare "0" è infatti possibile esclusivamente per gli invii parziali).

#### Codici dei mezzi di trasporto, [cifra 2.3.17 del D. 25](#)

Nella rubrica destinata al trasporto va indicato il mezzo utilizzato all'atto del passaggio del confine. Ad esempio, il traffico per via d'acqua è applicabile unicamente alle merci che hanno attraversato il confine su navi. Occorre accertare che venga dichiarato solo il mezzo di trasporto effettivamente impiegato in occasione del passaggio del confine: ad esempio, se una merce sdoganata presso l'ufficio doganale di Bienne e avente come destinazione la Cina viene trasportata fino a Rotterdam con un autocarro passando per l'ufficio di confine di Basel/Weil am Rhein-Autobahn al fine di essere trasbordata su una nave, quale mezzo di trasporto occorre indicare il traffico stradale (e non navale).

#### Paesi d'immatricolazione, [cifra 2.3.18 del D. 25](#)

Nel traffico stradale, la nazionalità del mezzo di trasporto va indicata secondo il codice dei Paesi ISO alfa-2.

I possibili Paesi d'immatricolazione sono i seguenti:

- tutti gli Stati europei, compresa la Svizzera (CH);
- i seguenti Paesi africani: Egitto (EG), Libia (LY), Tunisia (TN), Algeria (DZ) e Marocco (MA);
- i seguenti Paesi asiatici: Siria (SY), Libano (LB), Giordania (JO), Arabia Saudita (SA), Iraq (IQ) e Iran (IR).

Tutti gli altri Paesi non sono autorizzati a essere indicati quali Paesi d'immatricolazione.

Tali codici devono essere dichiarati dall'esportatore con la dovuta precisione e, in caso di dubbio, occorre contattare lo spedizioniere (procedura valida anche per i codici dei mezzi di trasporto e il numero del container).

### **Valori medi**

I valori medi delle diverse posizioni tariffali sono calcolati automaticamente ogni mese al livello del numero convenzionale di statistica.

I valori medi attuali sono pubblicati mensilmente in Internet.

Quando un'impresa constata che, a causa dei prezzi di vendita elevati o ridotti della propria gamma di prodotti nel confronto con altre merci delle medesime posizioni tariffali, numerosi invii si trovano al di sopra o al di sotto dei valori medi fissati (e il codice di conferma ha così dovuto essere attivato), occorre procedere nel modo seguente:

- l'impresa confronta le voci di tariffa/i numeri convenzionali di statistica in questione con i [valori medi in Internet](#) e i valori medi effettivi dei propri prodotti, segnalandoci ([ozd-koordinationsstelle.gsd@ezv.admin.ch](mailto:ozd-koordinationsstelle.gsd@ezv.admin.ch)) le posizioni per le quali il valore medio superiore o inferiore fissato risulta troppo basso o troppo alto (con una proposta del valore medio desiderato);
- noi procediamo alla valutazione delle richieste e all'adattamento manuale dei valori medi.

Ricordiamo che è strettamente proibito programmare un'attivazione standardizzata del codice di conferma degli errori, come ad esempio i valori medi.

### **Codici d'imposizione**

Negli allegati 1 e 2 del [D. 25](#) pubblicati in Internet è disponibile un elenco delle combinazioni dei codici d'imposizione per e-dec Importazione ed Esportazione. Tali tabelle costituiscono un prezioso aiuto per una corretta dichiarazione.

### **Competenze dell'helpdesk e-dec**

L'helpdesk e-dec è competente per fornire un'assistenza tecnica (sistema, comunicazione, regole di plausibilità, registrazione dei clienti ecc.) ai clienti interni ed esterni (case di spedizioni, dichiaranti ecc.).

Se i clienti esterni riscontrano dei problemi con il loro software, il loro fornitore è la persona più adatta a rispondere alle loro domande.

### **Competenze degli uffici doganali**

Non appena la merce si trova sotto controllo doganale, gli uffici sono competenti per rispondere alle domande dei clienti esterni riguardo a casi d'imposizione, ad esempio per contestazioni, correzioni, doppia imposizione e via di seguito.

## **Ritiro della decisione di imposizione elettronica (IME)**

Diversi esportatori riscontrano delle difficoltà al momento del ritiro dell'IME. Il problema principale consiste nel fatto che la dichiarazione non si trova nello statuto che autorizza il rilascio di tale quietanza (p. es. in attesa di liberazione della merce, in fase d'intervento ecc.).

In tal caso gli esportatori sono invitati a rivolgersi innanzitutto al loro spedizioniere.

Compete agli spedizionieri informare gli esportatori sullo stato della procedura d'esportazione in corso.

In tal ambito abbiamo notato che molte dichiarazioni di esportatori non erano state selezionate e quindi erano state automaticamente eliminate dopo trenta giorni. Di conseguenza per tali dichiarazioni non era stata rilasciata alcuna IME.

Le richieste di informazioni e certificati a posteriori che l'esportatore deve inoltrare allo spedizioniere o all'ufficio doganale generano una grande mole di lavoro supplementare per tutte le parti interessate.

Dal 28 febbraio 2010, data dell'ultimo aggiornamento della versione di produzione di e-dec, tutte le persone registrate presso la dogana (come spedizionieri o esportatori) e che hanno inserito il certificato da essa ricevuto nel proprio browser Internet possono utilizzare l'interfaccia web GUI (interfaccia utente grafica). Grazie a tale mezzo possono scaricare tutte le IME che riportano il loro numero TIN o il numero dello spedizioniere. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili al seguente sito Internet:

[Decisione d'imposizione elettronica \(Ime\) all'esportazione](#)

La quietanza elettronica può essere ritirata 24 ore dopo la liberazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale. In caso di apertura del transito, il termine di creazione dell'IME è di quattro giorni.

### **Numero di dichiarazione dello spedizioniere**

Nella dichiarazione XML d'importazione o d'esportazione il dichiarante deve indicare il "numero di dichiarazione dello spedizioniere", o più precisamente il "traderDeclarationNumber". Questo riferimento va utilizzato un'unica volta per numero di spedizioniere.

Se tale riferimento è già stato utilizzato per una dichiarazione d'importazione, non potrà essere riutilizzato anche per una dichiarazione d'esportazione.

### **Soppressione di versioni di servizi e schemi XML per fine giugno**

Come già annunciato durante lo scorso anno, con il prossimo release produttivo e-dec previsto per fine giugno diversi dei vecchi schemi XML dei servizi e-dec non saranno più supportati. Trattasi in particolare delle seguenti versioni di servizi e schemi XML:

EdecImportService:

- edecImport\_v\_1\_2.xsd

EdecService:

- edec\_v\_2\_0.xsd
- edecResponse\_v\_2\_0.xsd
- edecSelectionAndTransit\_v\_1\_0.xsd

EdecReceiptService:

- edecReceiptRequest\_v\_0\_3.xsd
- edecReceiptResponse\_v\_0\_3.xsd

Le informazioni relative ai servizi e alle versioni sono reperibili ai sottostanti link.

- [Descrizione del servizio](#)
- [Descrizione delle interfacce/formato dei cambiamenti XML](#)
- [Change History XML Schemas \(disponibile solo in lingua tedesca\):](#)

Le versioni di schemi non supportate saranno validate con la versione degli schemi più vecchia di e-dec ufficialmente supportata e la risposta sarà effettuata mediante tale versione. Ciò significa ad esempio che una dichiarazione doganale e-dec Importazione nel formato e-dec\_v\_2\_0 sarà validata con la versione di schema 2.1. Se il documento è valido (cosa del tutto possibile dato che la versione 2.1 è retrocompatibile con la versione 2.0), la dichiarazione verrà trattata. La risposta sarà effettuata nel formato edecResponse\_v\_2\_1.

Con i migliori saluti.

L'helpdesk CSC